



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

557/PAS.6672.10173.A(7)
Rif. Cat. 6F/P.A.S./07 del 2 maggio 2007

Roma, 18 MAG. 2007

OGGETTO: Rilascio porto d'armi alle guardie giurate venatorie, zoofile, ittiche volontarie.
Quesito.

ALLA QUESTURA DI

IMPERIA

Con la nota a margine indicata, codesta Questura ha posto il quesito di cui all'oggetto.

Al riguardo, si evidenzia, in via preliminare, che la legge 11 febbraio 1992, n. 157, non prevede la dotazione dell'arma lunga o corta per le guardie giurate venatorie (o zoofile/ittiche), volontarie e che l'assegnazione della qualifica di guardia particolare giurata non comporta automaticamente il rilascio del relativo porto d'armi.

Gli interessati, qualora siano in possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge, fra i quali l'effettivo e dimostrato bisogno di andare armati, devono fare istanza, ai sensi dell'Art. 42 T.U.L.P.S. e 61 Reg. Esec. T.U.L.P.S., per l'ottenimento del porto di armi, lunghe o corte, per difesa personale, alla competente Autorità di P.S.. Quest'ultima è chiamata a valutare, nella piena discrezionalità, le istanze di rilascio dei titoli di polizia in parola, pur dovendo considerare compiutamente l'esposizione a rischio cui normalmente ed in concreto verrebbe a trovarsi il richiedente in ragione dell'attività di vigilanza, deve tener conto anche della sussistenza di altri parametri di rischio oggettivi, col fine di una più complessiva ricostruzione prognostica sulla base della quale poter decidere in merito al rilascio del titolo.

Ad esempio, un parametro di rischio va certamente ricondotto alla tipologia dei fenomeni di bracconaggio tipici del territorio di competenza, ovvero se trattasi di bracconaggio "armato" o se, perlopiù, trattasi di

PK
M



Ministero dell'Interno

bracconaggio realizzato con strumenti di prelievo venatorio diversi dalle armi (reti, archetti, ecc.).

Si tratta, dunque, di una valutazione complessa ma ordinaria che l'Autorità di P.S. deve effettuare per il rilascio della licenza, che, in ragione della finalità del porto, fa conseguire l'agevolazione fiscale prevista dall'art. 256 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

A tal fine, va osservato che la legge 157/92 riconosce un rilevante ruolo alle guardie giurate volontarie, così come rilevante è l'attività che queste ultime assumono per la funzione ausiliaria rispetto ai compiti dei funzionari pubblici forniti per legge della qualifica di agente di polizia giudiziaria, in relazione all'accertamento ed alla repressione degli illeciti nell'attività venatoria.

In conclusione, quindi, si deve ritenere che le attività di vigilanza, controllo e accertamento delle violazioni alle norme poste a tutela del patrimonio faunistico, esercitate in via principale dallo Stato e dagli Enti locali preposti con proprio personale provvisto della qualifica di agente di P.G., possano essere efficacemente integrate, secondo il dettato normativo, con elementi appartenenti ad associazioni riconosciute per la tutela ambientale e faunistico-venatoria.

L'Autorità di P.S., nel valutare la necessità di portare armi ai fini della difesa personale nel caso *de quo*, dovrà, dunque, non solo contemplare tutti i rischi cui realisticamente può trovarsi esposta la guardia venatoria volontaria, ma, ove positivamente decida, dovrà orientarsi a rilasciare un porto d'arma che, in relazione alla tipologia del rischio sopra ricordata, consenta al volontario un'efficace difesa.

Si ritiene, pertanto, che, salve eccezionali fattispecie, per le quali ricorrano motivazioni speciali e da valutarsi caso per caso, la licenza più idonea allo scopo debba essere individuata in quella del porto di fucile per uso difesa personale.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PER GLI AFFARI DELLA
POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE

(Crudo)

PB/gp

PZ
g. d. p.